

CONDIZIONI GENERALI

1. CONTRATTO DI VIAGGIO: FONTI LEGISLATIVE E RESPONSABILITÀ.: La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili. La responsabilità dell'organizzazione dei viaggi non può in nessun caso eccedere dai limiti delle Leggi citate. L'accettazione delle iscrizioni è subordinata da parte dell'organizzatore del viaggio alla disponibilità di posti e s'intende perfezionata al momento della conferma da parte dell'organizzatore stesso.

2. PAGAMENTO.: All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 30% della quota di partecipazione per quanto riguarda i viaggi in bus ed i trekking. Per i pacchetti che prevedono voli aerei dovrà essere saldata la momento della prenotazione l'intera quota del volo più il 30% calcolato sui servizi a terra. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza, sia per i viaggi in bus che quelli con voli aerei. Per le iscrizioni effettuate nei 20 giorni precedenti la data di partenza dovrà essere versato l'intero ammontare al momento dell'iscrizione.

3. VALIDITÀ DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE.: Le quote sono calcolate in base ai costi, imposizioni fiscali e quotazione dei cambi al momento della programmazione. LE QUOTE POTRANNO ESSERE VARIATE IN AUMENTO O IN DIMINUIZIONE a seguito variazione dei costi di trasporto, adeguamenti carburante comunicati dalle compagnie aeree o crociere, imposizioni fiscali, tassi di cambio. In caso di aumento superiore al 10% del valore del viaggio il partecipante ha facoltà di recedere dal contratto senza pagamento di penali, purché ne dia comunicazione all'organizzatore entro 48 ore dalla presa visione della variazione.

4. RINUNCIA AL VIAGGIO.: In caso di rinuncia al viaggio saranno applicate le seguenti penali.

VIAGGI IN BUS - TREKKING: fino a 30 giorni dalla partenza; penale pari all' acconto versato, da 30 giorni a 15 giorni prima della partenza; penale del 50% dell'importo del viaggio, da 15 a 7 giorni prima della partenza, penale del 75% dell'importo del viaggio, da 7 giorni prima della partenza alla data di partenza; penale 100 % dell'importo del viaggio. Nessun rimborso sarà accordato al partecipante che non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio. Nessun rimborso a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei documenti di espatrio.

VIAGGI CON VOLI AEREI.: la penale di rinuncia in merito ai viaggi effettuati con i voli aerei saranno calcolate in merito al ricevimento della stessa rinuncia e potranno variare in base alle compagnie aeree. La quota volo sia low cost che di linea sarà in penale del 100% già al momento dell'emissione del biglietto e quindi all'atto della prenotazione, le quote dei servizi a terra che vanno a costituire "il pacchetto" , saranno del 100% dal momento della conferma del viaggio.

5. SOSTITUZIONI.: Il partecipante rinunciario potrà farsi sostituire da altra persona comunicandolo per scritto almeno 20 giorni prima della partenza, sempre che non vi siano impedimenti dovuti a documenti mancanti (passaporto, visti, vaccinazioni...) o problemi di altra natura. In caso di possibilità di sostituzione, al cliente rinunciario verranno addebitate le maggiori spese sostenute da parte dell'agenzia (nuova polizza assicurativa, spese per cambio nomi). Tali somme saranno comunicate all'atto della riconferma secondo le normative vigenti. Non sarà possibile, in qualunque caso, il cambiamento di nome su un documento di viaggio (biglietto aereo, biglietto traghetto o altro documento di viaggio personale).

6. ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE.: L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni.

- l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto.

L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.

7. REGIME DI RESPONSABILITÀ: L'organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

8. LIMITI DEL RISARCIMENTO: I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in essi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.

9. OBBLIGO DI ASSISTENZA: L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

10. ASSICURAZIONE A COPERTURA DELLE SPESE MEDICHE E DI ANNULLAMENTO: Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, dagli infortuni e/o malattie che coprono anche le spese di rimpatrio e per la perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

11. GARANZIE AL VIAGGIATORE: (art. 47 Cod. Tur.) I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall'Organizzatore che, per i viaggi all'estero ed in Italia garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dello stesso, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore.

Organizzazione tecnica: MORGANTI VIAGGI

RCA: Polizza Allianz n° 11112273 – fondo garanzia: polizza TUA Assicurazioni n° 40321512000931

FORO COMPETENTE per la risoluzione di eventuali controversie: foro di PISA.

ADDENDUM

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.